



Decreto Dirigenziale n. 233 del 15/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

SOSPENSIONE DELLA CLASSIFICAZIONE E DELLA RACCOLTA DEI MOLLUSCHI BIVALVI DALLO SPECCHIO D'ACQUA SITO NEL COMUNE DI NAPOLI, LOCALITA' RADA S. LUCIA EST - DITTA COOPERATIVA ORMEGGIATORI LUCIANI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004, alla Sezione VII dell'allegato III stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- con delibera n. 229 del 31 maggio 2011 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'Intesa del 8 luglio 2010 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento concernente "*Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi*";
- con decreto dirigenziale n. 35 del 22/3/2013 è stato riclassificato per la produzione di molluschi bivalvi lo specchio d'acqua nel Comune di Napoli, località Rada S. Lucia Est, nel quale è localizzato l'impianto di mitilicoltura della ditta **Cooperativa Ormeggiatori Luciani**;
- accertamenti analitici effettuati nei mesi scorsi su campioni di molluschi bivalvi prelevati in una vasta area del litorale regionale hanno evidenziato la presenza di genoma del virus dell'epatite A (HAV) la cui origine non è ancora nota;

PRESO ATTO che

- nel corso della riunione tenuta in data 25/6/2015 presso gli uffici della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema per valutare l'impatto delle potenziali fonti di contaminazione da virus dell'epatite A (HAV) sui molluschi prodotti lungo il litorale campano si è appreso della presenza di canali di scarico (emissario di Volla e canale Sperone) lungo la costa orientale del Comune di Napoli, attraverso i quali risultano sversati reflui direttamente a mare, senza alcun trattamento;

TENUTO CONTO

- dell'articolo 7 del Regolamento CE 178/2002 che stabilisce che qualora a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, sia individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, pur nell'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure cautelative provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio stesso;

CONSIDERATO

- che tali scarichi non sono stati classificati, così come stabilito dalle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 229/2011, né comunicati all'ASL, autorità competente per la classificazione e monitoraggio degli specchi d'acqua utilizzati per la produzione di molluschi bivalvi destinati al consumo umano;
- che tali scarichi non risultano nell'inventario delle fonti di contaminazione prese in considerazione all'atto della classificazione/riclassificazione delle zone di produzione di molluschi antistanti il territorio del Comune di Napoli;

TENUTO CONTO che

- in assenza di notizie su tali scarichi le valutazioni effettuate dall'ASL competente in attuazione della "sorveglianza sanitaria" ai sensi del Regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, punto A/6, risultano parziali ed incomplete;

- ai sensi degli articoli 21 bis e quater della legge n. 241/90 il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto cautelare e urgente;

RITENUTO OPPORTUNO,

- integrare a cura dell'ASL Napoli 1 Centro la "sorveglianza sanitaria" sulla base di ulteriori elementi di valutazione sui predetti canali di scarico forniti dall'ARPAC, in attuazione delle linee guida regionali di cui alla DGRC n. 229/2011;
- sospendere la classificazione della zona di produzione antistante il Comune di Napoli, in località S. Lucia Est, fino alla conclusione dell'aggiornamento della "sorveglianza sanitaria";
- subordinare la revoca della sospensione della classificazione ovvero la revoca della stessa al parere dell'ASL NA 1 Centro espresso sulla base delle predette indagini integrative;

VISTO

- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- l'art.6, comma 1, del citato Regolamento;
- la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.7.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 9.8.2012;
- il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e sanità Pubblica Veterinaria;
- la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10;

D E C R E T A

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

- di **sospendere** la classificazione e la raccolta di molluschi bivalvi vivi per il consumo umano dalle zone di produzione site nel Comune di Napoli, in località Rada S. Lucia Est, in concessione alla ditta **Cooperativa Ormeggiatori Luciani**, di cui al decreto dirigenziale n. 35 del 22/3/2013;
- di **prevedere** che la revoca del decreto dirigenziale di sospensione della classificazione o la revoca della stessa sia subordinata al parere espresso dall'ASL, attraverso una nuova sorveglianza sanitaria realizzata ai sensi del Regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, punto A/6, tenendo conto anche della possibile incidenza sulla sicurezza dei molluschi prodotti nell'area degli scarichi denominati emissario di Volla e canale Sperone;
- di **inviare** il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, alla ditta **Cooperativa Ormeggiatori Luciani**, all'Autorità Portuale di Napoli, al Comune di Napoli, alla Direzione Marittima di Napoli, all'A.R.P.A.C., all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente U.O.D.
- dott. Paolo Sarnelli -